

***STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI***  
***NOVITA' NORMATIVE IRAP***  
***ANNO D'IMPOSTA 2016***

A cura di  
*Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali*  
*Ufficio di Statistica*

## **Sommario**

SETTORE AGRICOLO .....	3
MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO UE.....	4
LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE .....	4
DEDUZIONE FORFETARIA PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI.....	4
LAVORATORI STAGIONALI .....	6

## **SETTORE AGRICOLO**

L'articolo 1, comma 70, della legge di stabilità per il 2016, prevede la generale esenzione Irap per i soggetti agricoli che, sino a tutto il 2015, fruivano di un'aliquota agevolata.

Viene, infatti, abrogata la lettera d) dell'articolo 3, comma 1, D.lgs. 446/1997 e, contemporaneamente, introdotta nel successivo comma 2 la nuova lettera c-bis), con cui viene previsto l'esonero da imposta per "i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

Sono interessati dall'esenzione coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, includendo non solo coloro che dichiarano un reddito catastale, come previsto dall'articolo 32 del Tuir, ma anche quelli che svolgono un'attività che rispetta i parametri dell'articolo 32 del Tuir.

Ne consegue che non sono più incisi da Irap sia i soggetti che per natura dichiarano un reddito agrario (ditte individuali, società semplici e enti non commerciali) sia le società di persone o di capitali che svolgono un'attività agricola rispettando i parametri dell'articolo 32 del Tuir.

Non versano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:

- la coltivazione del fondo;
- la selvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati dal D.M. 13 febbraio 2015.

L'esenzione è prevista anche per l'esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile, come:

- le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
- le stalle sociali (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).

## **MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO UE**

Il D. Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, ha recepito nel nostro ordinamento importanti norme in materia di bilancio d'esercizio, tra cui l'eliminazione della "sezione E" del conto economico, dedicata ad accogliere proventi ed oneri straordinari.

Quindi, ora sono da considerarsi ordinari tutti i componenti positivi e negativi che in passato erano considerati straordinari. I costi e ricavi straordinari iscritti alle preesistenti voci E20 ed E21, devono essere riclassificati nell'ambito degli altri elementi di costo e di ricavo.

Si evidenzia come nel modello Irap 2017, poiché risultano già inclusi nella base imponibile, sono stati eliminati i righe IC47 ed IC54, che nel modello Irap 2016 evidenziavano le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non strumentali.

## **LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE**

L'articolo 5 del Dl 193/2016 ha esteso il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore, equiparandolo a quello relativo alla dichiarazione a sfavore.

Conseguentemente, il frontespizio della dichiarazione Irap, nel riquadro "Tipo di dichiarazione", non contiene più la casella "Dichiarazione integrativa a favore", in quanto non più necessaria.

Nel modello Irap relativo all'anno d'imposta 2016, nel quadro IS è stata introdotta la nuova sezione XVII in cui trova esplicitazione il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa riguardante anni pregressi.

## **DEDUZIONE FORFETARIA PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI**

A tutti i soggetti (ad eccezione delle Amministrazioni pubbliche) con una base imponibile inferiore a **180.999,91 euro** l'art. 11, comma 4 bis del Decreto IRAP, riconosce le deduzioni forfetarie di seguito riportate:

<b>Base imponibile di riferimento</b>	<b>Deduzione spettante</b>
Fino a 180.759,91	8.000
Oltre 180.759, 91 e fino a 180.839,91	6.000
oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91	4.000
oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91	2.000

Importi in euro

Tali deduzioni sono riconosciute in misura superiore per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) e c), D.lgs. n. 446/1997, vale a dire:

- le società in nome collettivo ed accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, nonché le persone fisiche esercenti un'attività commerciale di cui all'art. 55 del Tuir;
- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 917/1986, esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, co. 1, del Tuir.

Per il periodo d'imposta 2015 l'importo delle maggiorazioni è stato pari ai valori di seguito riportati:

<b>Base imponibile di riferimento</b>	<b>Maggiore deduzione</b>
Fino a 180.759,91	2.500
Oltre 180.759, 91 e fino a 180.839,91	1.875
oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91	1.250
oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91	625

Importi in euro

L'art. 1 co. 123 della legge di stabilità 2016 ha incrementato le sopra elencate maggiorazioni, che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, sono divenute:

<b>Base imponibile di riferimento</b>	<b>Maggiore deduzione</b>
Fino a 180.759,91	5.000
Oltre 180.759, 91 e fino a 180.839,91	3.750
oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91	2.500
oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91	1.250

Importi in euro

## **LAVORATORI STAGIONALI**

Con la Legge di stabilità per il 2016 è stata introdotta una nuova deduzione per il costo del lavoro ai fini IRAP, riguardante l'impiego di lavoratori stagionali.

Il costo agevolabile deve essere determinato con le medesime modalità applicate dal 2015 per il calcolo della deduzione dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. In pratica, si deduce la differenza tra il costo complessivo e le deduzioni spettanti ai fini IRAP per il costo del personale.

Unica diversità è che per gli stagionali la deduzione è stabilita nella misura del 70% del costo residuo.

L'agevolazione può essere fruita in presenza dei seguenti presupposti:

- i contratti sono stipulati in due diversi periodi di imposta;
- il secondo contratto è stipulato entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto (es.: termine primo contratto 30.06.2016, il secondo contratto deve essere stipulato entro il 30.06.2018);
- i lavoratori stagionali devono essere impiegati per almeno 120 giorni all'anno tenendo conto anche del primo contratto.

Considerato che la norma decorre dal 1° gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione della deduzione si può tenere conto dei contratti stipulati nel corso del 2015. Pertanto, l'agevolazione si applica dal 2016 a condizione che si tratti di un rinnovo di un contratto già stipulato nel 2015.